

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“ TUedIO ”

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 18, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **TUedIO**

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione Marina Checchi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed Federico Bortolin quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

La presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea Marina Checchi che illustra ai soci la necessità di procedere nuovamente alla modifica dello Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**), dati i problemi che sono sopravvenuti durante quest'anno.

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **TUedIO APS**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **TUedIO Associazione di promozione sociale (in sigla TUedIO APS)**.

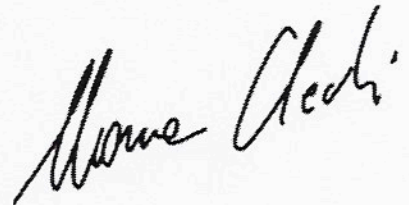
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS.

Alle ore 20, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

il Segretario

la Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TUedIO - APS"

Titolo I

Art. 1 Costituzione, denominazione sociale e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "TUedIO APS". L'Associazione ha sede legale in Albano Laziale, via della Vignetta 21/23. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, quali, a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3/7/2017, n.117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività dell'Associazione;
- Organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite a carattere culturale, corsi di formazione, manifestazioni di beneficenza, rassegne;
- Attivare collaborazioni con enti pubblici e privati sui temi inerenti gli scopi sociali;

- Partecipare a progetti, concorsi e altre iniziative sui temi inerenti gli scopi sociali e/o attivati in Italia o all'estero;
- Creazione di eventi aventi come fine la comunicazione e la diffusione di arti per bambini adolescenti ed adulti;
- Organizzazione di laboratori per lo sviluppo delle abilità creative e di incontri per il sostegno alla genitorialità;
- Organizzazione e diffusione di reti di professionisti a sostegno delle donne nel lavoro e nella maternità
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3 Fruttori delle attività

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4 Tipi di associati

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Art. 5 Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Amil. Murolo
Anna M.
Luca P.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per mancato pagamento della quota associativa;

per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

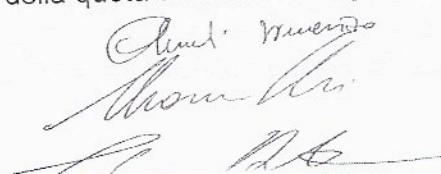
L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 Diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative,



volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - essere informati sull'attività associativa;
 - esaminare i libri sociali. I soci sono tenuti a:
 - rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Titolo II

Art. 9 Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi

Handwritten signatures and notes:
- "Aut. Mando"
- "Mando"
- "Car. P. de"

rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 12 Quorum costitutivo assemblea ordinaria

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 13 Quorum costitutivo assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

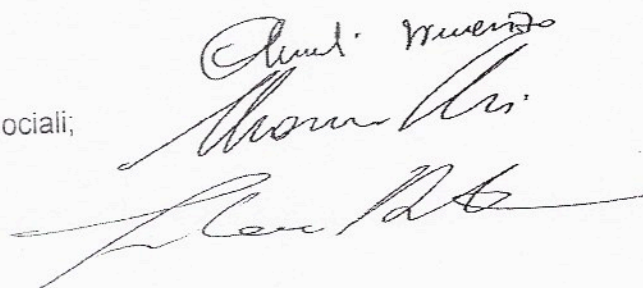
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
 - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 23.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti competenze:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente del Vice-Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo o rendiconto;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Am. Muro
Muro
Am. Muro

Art.18 Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.19 Il Presidente/La Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III Patrimonio sociale

Art. 20 Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazione e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei

Amministratore
Presidente
Consiglieri

quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.22 Divieti

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 23 Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

*Amministratore
Maurizio
Pierotti*

AREA DI INTERESSE PREVENZIONE DELLA TUBERCOLOSI ALBERGO	
1173	
3	
19/5/22	
PROGETTO COLLETTA € 200,00	
IL...	

